

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4027

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI TEODORO

Modifica dell'articolo 155 del codice civile,  
in materia di affidamento condiviso dei figli

*Presentata il 3 giugno 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, sostituendo l'articolo 155 del codice civile, vuole tutelare i figli dei coniugi separati, prevedendo l'introduzione *ex lege* dell'affidamento congiunto dei figli. Infatti, i figli sono senza ombra di dubbio la parte, moralmente e materialmente, più colpita dalla separazione dei coniugi. La nostra Carta costituzionale agli articoli 29, 30 e 31 detta i principi fondamentali in materia di riconoscimento dei diritti della famiglia e di garanzia dell'unità familiare, e prevede il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. Il codice civile all'articolo 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi) e all'articolo 147 (Doveri verso i figli) sancisce i principi dell'assistenza morale e materiale, della collaborazione nell'interesse della famiglia, ed impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e

delle aspirazioni dei figli. Inoltre, l'articolo 154 del medesimo codice prevede la riconciliazione tra coniugi. Le norme citate sono evidentemente orientate ad assicurare il principio dell'unità familiare e la tutela dei figli, al fine di garantirne l'istruzione, il mantenimento e la cura. Il nostro ordinamento, quindi, sia a livello di fonti primarie che a livello di norme secondarie, assicura la massima tutela della famiglia e della sua unità nell'interesse preminente dei figli.

Questi principi fondamentali devono essere salvaguardati dal nostro ordinamento giuridico attraverso misure che consentano la garanzia dell'unità familiare anche in caso di separazione dei coniugi. I figli di coniugi separati devono, quindi, avere un supporto non solo materiale, ma anche morale nel difficile momento della separazione dei propri genitori. L'istituto codicistico, introdotto dalla presente proposta di legge, individua come interesse

fondamentale della famiglia la tutela dei figli, in quanto riconosce in essi i soggetti che vanno maggiormente tutelati nei casi di separazione. È indubbia, quindi, un'inversione di « tendenza legislativa » rispetto alle norme vigenti del codice civile che vogliono tutelare in maniera più diretta la coppia dei genitori che si separano, trascurando di fatto i soggetti più deboli all'interno del nucleo familiare.

La riforma apportata con la presente proposta di legge stabilisce, come principio generale, che il giudice che pronunzia la separazione dichiara che l'affidamento e la potestà genitoriale siano esercitati congiuntamente da entrambi i genitori nell'interesse dell'unità familiare, e allo scopo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto soprattutto dell'interesse e dei diritti dei figli, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.

A tale scopo l'istanza rivolta al giudice per la separazione deve essere presentata congiuntamente al progetto di condivisione delle cure genitoriali, che prevede la misura e il modo con cui i coniugi devono contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché la condivisione delle spese e delle decisioni di spesa per il mantenimento dei figli.

Il progetto deve essere sottoposto al giudice congiuntamente da entrambi i coniugi oppure, in caso di mancato accordo, disgiuntamente da entrambi i genitori. Nel caso in cui siano presentati due progetti disgiunti è lasciata piena facoltà al giudice di stabilire quale sia il progetto più favorevole nell'interesse dei figli. Il progetto di condivisione delle cure genitoriali stabilito dal giudice è modificabile solo per gravi e giustificati motivi. Il giudice può riservarsi, motivando il provvedimento, la facoltà,

allorché ricorrano gravi motivi o in caso di presentazione disgiunta del progetto di condivisione delle cure genitoriali e nel caso in cui quest'ultimo non tuteli sufficientemente l'interesse dei figli, di dichiarare a quale dei due coniugi i figli debbano essere affidati per salvaguardare l'interesse primario degli stessi.

L'abitazione della casa familiare spetta come principio generale ai figli. Il giudice, comunque, dà disposizioni relative alla coabitazione dei genitori con i figli e alla gestione dei beni degli stessi.

Oggi sono frequenti i casi di scioglimento del matrimonio anche per motivi futili; è innegabile che ciò comporti un decadimento dei valori e un ridimensionamento del principio di tutela della famiglia come nucleo essenziale della nostra società. Gli alti valori che la nostra Carta costituzionale ha stabilito e che sono stati ricordati precedentemente, impongono al legislatore, ma anche ai coniugi, il dovere di assicurare il rispetto della famiglia e della sua unità nell'interesse prevalente dei figli.

È innegabile che l'affidamento condiviso dei figli, stabilito dalla proposta di legge, vada nella direzione di tutelare non solo i principi legislativi, ma anche quei valori morali che hanno ispirato il dettato costituzionale. La tutela dei figli, la loro cura, il loro mantenimento, il pensare alla loro educazione e istruzione, soprattutto nei casi di figli di genitori separati, impongono al legislatore di approvare leggi che vadano in questa direzione e ai coniugi separati di trovare un accordo, come prevede la proposta di legge, per garantire la protezione e la cura congiunta dei propri figli.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155 — (*Provvedimenti riguardo ai figli*). — Il giudice che pronunzia la separazione dichiara che i figli sono affidati ad entrambi i coniugi e che gli stessi conservano l'affidamento e la potestà congiuntamente con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei figli.

La domanda di separazione è presentata con una proposta di condivisione delle cure genitoriali che prevede:

1) la misura e il modo in cui i coniugi devono contribuire congiuntamente al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli;

2) la condivisione delle spese e delle decisioni di spesa per il mantenimento dei figli.

La proposta di condivisione delle cure genitoriali è presentata congiuntamente dai coniugi, oppure, in caso di mancato accordo, è presentata da ciascuno dei due coniugi.

Nel caso di proposte di cure genitoriali disgiunte il giudice stabilisce quale delle due proposte è più favorevole per l'interesse dei figli e l'adotta.

Nel caso di proposte di cure genitoriali non favorevoli all'interesse dei figli il giudice può provvedere direttamente, sentiti i genitori, ad una decisione di affidamento congiunto dei figli qualora lo ritenga necessario in riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi.

La proposta di condivisione delle cure genitoriali adottata dal giudice è modificabile solo per gravi e giustificati motivi.

Il giudice, quando ricorrano gravi motivi, può dichiarare, in modo motivato, a quale dei due coniugi i figli sono affidati

e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa. Il coniuge a cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. In caso di violazioni ripetute dei doveri di mantenimento, di istruzione e di educazione dei figli, il giudice provvede a riesaminare l'affidamento esclusivo e a nominare l'eventuale nuovo genitore affidatario. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice qualora ritenga siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'abitazione della casa familiare spetta ai figli. Il giudice dà disposizioni circa l'abitazione della casa familiare da parte dei genitori con preferenza per il genitore scelto nella proposta di condivisione delle cure genitoriali adottata dal giudice. Nel caso di affidamento non congiunto, l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, ove sia possibile, al coniuge cui sono affidati i figli. Il genitore non affidatario può accedere all'abitazione familiare per visitare i figli.

Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato a entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell'impossibilità, in un istituto di educazione.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento il giudice si uniforma alla decisione adottata di affidamento condiviso dei figli.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, con la presentazione congiunta di una nuova proposta di condivisione delle cure genitoriali,

con la domanda di attribuzione dell'affidamento esclusivo della potestà sui figli o richiedendo la modifica delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo nonché alla condivisione delle spese e delle decisioni di spesa per il mantenimento dei figli.

Gli effetti della proposta di condivisione delle cure genitoriali adottata dal giudice si estendono anche oltre il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,25



\*14PDL0046900\*